



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

FILIERA

Difesa e Space Economy

Export Control: normative e compliance



ASSOLOMBARDA

BENI A DUPLICE USO - Il ritorno di oggi



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

EXPORT CONTROL – Di cosa parliamo oggi

01 · Quadro generale	02 · I prodotti dual-use	03 · Autorizzazioni e compliance	04 · I beni di armamento
• Cos'è l'export control • Fonti normative • Evoluzione della disciplina UE	• Definizione e ambito soggettivo • Operazioni controllate • Allegato I e clausola catch-all	• Tipologie di autorizzazione • UAMA e procedimento • Sanzioni e ICP	• Definizioni • Procedure • Autorizzazioni • Sanzioni

EXPORT CONTROL - Perché oggi è imprescindibile conoscerlo

- ⚠ Le **tensioni geopolitiche** degli ultimi anni hanno determinato un quadro normativo in continuo mutamento, con restrizioni crescenti alla circolazione di beni e tecnologie sensibili.
- ⚠ Armamenti, materiali e apparecchiature tecnologiche avanzate sono solo alcuni dei beni che possono rivestire un ruolo sensibile per la sicurezza collettiva.
- ⚠ Il controllo sulle esportazioni è uno degli **strumenti principali per prevenire rischi** come il terrorismo internazionale e la proliferazione incontrollata degli armamenti.
- ⚠ L'Unione Europea si è dotata di un ampio corpus normativo che disciplina la circolazione di questi beni, imponendo specifici obblighi a tutti gli operatori coinvolti.
- ⚠ A questi obblighi si affiancano i divieti derivanti dalle misure restrittive (sanzioni internazionali) adottate dall'UE o da altri Stati nei confronti di governi, enti o individui esteri.

EXPORT CONTROL – Famiglie di beni controllati



Prodotti a duplice uso (dual-use)

Beni, software e tecnologie che sono progettati e realizzati per uso civile ma che, per caratteristiche tecniche particolari, possono avere un utilizzo militare.

La loro esportazione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione preventiva.



Beni di armamento

Materiali di armamento in senso proprio (elenco comune UE / lista nazionale), progettati e costruiti per un uso in ambito militare e soggetti a un regime autorizzativo distinto — approfondito nella Parte 2.

EXPORT CONTROL - Le principali fonti del diritto

● Fonti UE

- Regolamento dual-use (Reg. UE 2021/821, già Reg. CE 428/2009)
- Misure restrittive ed embarghi verso Paesi terzi
- Elenco comune delle attrezzature militari UE (PESC 2020/C 85/01)
- Regolamento anti-tortura e altre fonti settoriali.

● Fonti nazionali

- D.Lgs. n. 221/2017 (attuazione del Regolamento dual-use)
- Legge n. 185/1990 (materiali di armamento, approfondita in Parte 2)
- D.Lgs. n. 211/2025 (reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'UE e responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

● Fonti extra-territoriali

- Regimi di Paesi terzi che possono produrre effetti anche su operatori UE, es. USA: Export Administration Regulations (EAR), International Traffic in Arms Regulations (ITAR), OFAC Sanctions Regulations, export control del governo cinese



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

DUAL USE - Dal 1994 al 2021: la disciplina UE

1994

2000

2009

2020

2021

Reg. 3381/94

Primo regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

Reg. 1334/2000

Regime comunitario di controllo di prodotti e tecnologie a duplice uso.

Reg. 428/2009

Introduce anche intermediazione e transito nel regime di controllo.

Reg. Del. 2020/1749

Aggiornamento dell'elenco dei prodotti a duplice uso (Allegato I).

Reg. 2021/821

Rifusione: assistenza tecnica, sorveglianza informatica, ICP rafforzato.

Cosa contiene il Regolamento?

- oggetto e definizioni
- ambito di applicazione
- autorizzazioni di esportazione, servizi di intermediazione, assistenza tecnica
- modifica degli elenchi dei prodotti a duplice uso e delle destinazioni
- procedure doganali
- cooperazione amministrativa
- trasparenza, sensibilizzazione, monitoraggio, valutazione
- misure di controllo
- cooperazione con i paesi terzi

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

L'Allegato I del Regolamento viene aggiornato annualmente e contiene la lista dei beni a duplice uso.



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

DUAL USE - Cosa sono i prodotti a duplice uso - I Regimi

L'elenco di prodotti a duplice uso attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti sensibili, in particolare:

AG – Australia Group (Gruppo Australia): regime di controllo volto a prevenire la proliferazione di armi chimiche e biologiche, attraverso controlli su materiali, sostanze, attrezzature e tecnologie sensibili

MTCR – Missile Technology Control Regime: regime multilaterale dedicato al **contrasto della proliferazione di missili** e di altri sistemi di **vettori senza equipaggio in grado di trasportare armi di distruzione di massa**

NSG/GFN – Nuclear Suppliers Group / Gruppo dei Fornitori Nucleari: intesa tra Paesi fornitori di materiali e tecnologie nucleari, finalizzata a **evitare che esportazioni civili contribuiscano alla proliferazione delle armi nucleari**

WA – Wassenaar Arrangement (Intesa di Wassenaar): regime di **controllo sulle armi convenzionali e sui beni e tecnologie a duplice uso sensibili**, orientato a trasparenza e responsabilità nei trasferimenti

CWC – Chemical Weapons Convention (Convenzione sulle armi chimiche): trattato internazionale che vieta lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio e l'impiego di **armi chimiche** e disciplina le sostanze chimiche controllate.

DUAL USE - Cosa sono i prodotti a duplice uso- Definizione e obblighi

*I **prodotti**, inclusi il **software** e le **tecnologie**, che possono avere un **utilizzo sia civile sia militare** e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.*

**I PRODOTTI A DUPLICE USO
SONO SUBORDINATI AD
AUTORIZZAZIONE QUANDO
ESPORTATI (extra-UE)**

Trasferimento intra UE di beni duali

Art. 11 del Reg. 821/2021 - I **documenti commerciali** pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'Allegato I **indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo** se esportati dal territorio doganale dell'Unione. I prodotti contenuti **nell'Allegato IV** del Reg. UE 2021/821 sono subordinati ad autorizzazione anche in caso di vendita in UE.



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**

SOCIETÀ BENEFIT



Esportazione

Uscita di merci dal territorio doganale UE, incluse trasmissioni elettroniche di software/tecnologie e comunicazioni orali descrittive.



Servizi di intermediazione

Negoziazione o organizzazione di transazioni di prodotti dual-use tra Paesi terzi, o vendita/acquisto di beni già situati in Paesi terzi.



Assistenza tecnica

Supporto tecnico fornito dall'UE verso Paesi terzi, entro un Paese terzo, o a residenti extra-UE temporaneamente presenti nell'Unione.



Transito

Trasporto di beni dual-use non unionali che attraversano il territorio doganale UE con destinazione esterna.



Trasferimento intra-UE

La movimentazione, tra Stati membri, dei prodotti dual-use elencati nell'Allegato IV del Reg. 2021/821 — richiede specifica autorizzazione.

DUAL USE
Le attività soggette a controllo



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

DUAL USE. Le 10 categorie e le 5 sottocategorie dei beni duali - Allegato 1

Categoria	Denominazione
0	Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
1	Materiali speciali e relative apparecchiature
2	Trattamento e lavorazione dei materiali
3	Materiali elettronici
4	Calcolatori
5	Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»
6	Sensori e laser
7	Materiale avionico e di navigazione
8	Materiale navale
9	Materiale aerospaziale e propulsione

Sottocategoria	Denominazione
A	Sistemi, apparecchiature e componenti
B	Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
C	Materiali
D	Software
E	Tecnologia

Esempio: nel codice 2B001, '2' identifica la categoria 'Trattamento e lavorazione dei materiali' e 'B' le apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

NOTA BENE

La classificazione dei prodotti a duplice uso si basa su **criteri tecnici oggettivi**, e il relativo uso e utilizzatore finale non influisce su detta classificazione tecnica.

Partendo dal codice doganale del mio prodotto, come arrivo al codice alfanumerico dell'Allegato I? c'è una correlazione? Consultazione TARIC



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**

SOCIETÀ BENEFIT



8481

Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche:

8481 40

- Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

8481 40 10

-- di ghisa o di acciaio

8481 40 90

-- altre

2B350

g. valvole e componenti, come segue:

1. valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- un 'diametro nominale' superiore a DN 10 o NPS 3/8; e
- tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche prodotte, trasformate o contenute sono costituite da 'materiali resistenti alla corrosione';

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU576

Inizio validità: 12/04/2006

Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 2B350 che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

ADM AIDA
Tariffa doganale d'uso
integrata
Dati aggiornati al: 02/09/2021

home>consultazione>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 03/09/2021

Nomenclatura	Taric	Descrizione
84814010	00	di ghisa o di acciaio

Restrizioni

Proibizione all'esportazione (KP) :	Regolamento: 4R 0285/18 Note: TM888
Restrizione all'esportazione (KP) : Condizioni	Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD969 CD974 MG786
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC) : Condizioni	Regolamento: 4R 1749/20 Note: CD464 DU405 DU576

Chiudi Indietro

TARIC e
DUPLICE
USO

DUAL USE - Regola dell'elemento principale

- I prodotti duali sono quelli inseriti nell'Allegato I, MA sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nell'Allegato I qualora in tali beni **siano contenuti componenti - specificati nell'Allegato I - che ne costituiscano l'elemento principale** e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni
- N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre **tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari** che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

DUAL USE - La clausola *catch-all*

- L'art. 4 del Reg. 2021/821 consente di subordinare ad autorizzazione anche **prodotti dual-use non compresi nell'Allegato I**. In quali casi può scattare la catch-all?:
 - l'esportatore è stato informato dalle autorità che i prodotti sono o possono essere destinati allo sviluppo, produzione o uso di armi chimiche, biologiche o nucleari, o di missili vettori di tali armi
 - il Paese di destino è soggetto a embargo sugli armamenti e i prodotti sono o possono essere destinati a scopi militari
 - i prodotti sono destinati a essere parte di materiali di armamento esportati senza autorizzazione o in violazione della normativa nazionale
 - l'esportatore ha motivo di sospettare una destinazione a tali attività
- Il Reg. 2021/821 prevede una clausola catch-all dedicata ai “beni per la sorveglianza cibernetica”, non necessariamente elencati in Allegato I.
- **Cosa si intende per sorveglianza cibernetica?**: prodotti dual-use progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche tramite il monitoraggio o l'analisi di dati da sistemi di informazione e telecomunicazione.

DUAL USE - Le tipologie di autorizzazione – Artt. 12-18 (1)

SPECIFICA INDIVIDUALE: concessa a uno specifico esportatore, per un utilizzatore finale e uno o più prodotti

GLOBALE: per un esportatore non occasionale, valida per uno o più prodotti e Paesi/utilizzatori specifici; richiede **ICP**

GENERALE NAZIONALE: definita dalla legislazione nazionale, per specifiche destinazioni (es. Argentina, Corea del Sud, Turchia)

PER INTERMEDIAZIONE: richiesta quando l'intermediario è informato di una destinazione rilevante ai sensi dell'art. 4

PER TRANSITO E GRANDI PROGETTI: regimi dedicati a operazioni di transito e a progetti industriali di ampia portata

AUTORIZZAZIONI GENERALI DELL'UNIONE (AGEU)

EU001: verso UK, Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, USA, Islanda (operazioni a basso rischio)

EU002–EU006: categorie specifiche di prodotti per esportazione dopo riparazione/sostituzione ed esportazione temporanea per mostre o fiere, etc.

EU007: esportazione intragruppo di software e tecnologia (es. verso Argentina, Brasile, Cile, Corea del Sud, Filippine, India)

EU008: cifratura; beni delle categorie 5A/5D/5E, valida salvo destinazioni soggette a embargo o misure restrittive

Sussiste l'obbligo di **reportistica** semestrale all'Autorità UAMA delle esportazioni effettuate con AGEU.



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

DUAL USE - UAMA: l'autorità competente e l'iter autorizzativo

UAMA — Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

1

Dal 2020 detiene le competenze in materia di dual-use; presiede il **Comitato consultivo interministeriale** che fornisce pareri sulle operazioni di esportazione.

Presentazione della domanda

2

L'istanza di richiesta di autorizzazione all'esportazione di un bene duale deve essere formalizzata sulla piattaforma E-Licensing. Tra i documenti richiesti dall'autorità, l'End User Statement, le schede tecniche dei prodotti, i contratti sottostanti l'operazione commerciale etc.)

Istruttoria e rilascio

3

L'istanza è valutata da un Comitato interministeriale che comprende, oltre a MAECI e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i seguenti Ministeri: Interno, Difesa, Economia e finanze, Imprese e Made in Italy, Cultura, Salute. Il rilascio dell'autorizzazione non è un atto dovuto né automatico: possono essere inserite condizioni d'uso (ispezioni, attestazioni di consegna) e l'autorizzazione può essere negata, annullata, revocata o sospesa.

Indicazione in dogana

4

Nella dichiarazione doganale va riportato il **codice pertinente** (es. X060 per l'autorizzazione specifica; Y901 se il bene non rientra nell'elenco dual-use).

5

Le autorizzazioni specifiche sono valide fino a **24 mesi** (art. 12 Reg. 2021/821); è prevista un'unica proroga, da richiedere entro 30 giorni dalla scadenza.

DUAL USE - Il regime sanzionatorio (D.Lgs. n. 221/2017, art. 18)

Violazione	Sanzione	Fonte normativa
Esportazione, intermediazione o assistenza tecnica senza autorizzazione	Reclusione fino a 6 anni + multa € 25.000-250.000 e confisca della merce	Art. 18, c.1, D.Lgs. 221/2017
Operazione effettuata in difformità dalle condizioni previste dall'autorizzazione	Reclusione fino a 4 anni + multa € 15.000-150.000 e confisca della merce	Art. 18, c.2, D.Lgs. 221/2017
Omissione degli obblighi informativi in materia di controlli "catch-all" (mancata comunicazione a UAMA della possibile destinazione del prodotto per un uso vietato)	Arresto fino a 2 anni + ammenda € 15.000-90.000	Art. 18, c.3, D.Lgs. 221/2017
Violazioni degli obblighi documentali e informativi (mancata comunicazione di informazioni sopraggiunte dopo la presentazione dell'istanza di autorizzazione; mancata indicazione di specifiche informazioni in documenti o registri commerciali; mancata conservazione o presentazione all'Autorità dei registri)	Sanzione amministrativa € 15.000-90.000	Art. 18, c.4, D.Lgs. 221/2017

EXPORT CONTROL - Programma Interno di Conformità

I **Programmi Interni di Conformità (PIC)**, predisposti secondo le linee guida UE e USA, mirano ad assicurare che l'operatività aziendale sia attuata **in conformità alle normative nazionali ed internazionali** in materia di **Export Controls e Trade Compliance**

Obiettivo del PIC è la tutela della **reputazione** aziendale, del mercato e di tutte le componenti dell'azionariato, nonché degli **impegni assunti** nell'ambito di rapporti negoziali con terze parti (quali, a titolo di esempio, finanziatori, banche, compagnie assicurative, ecc.) riducendo il rischio di incorrere nell'applicazione di sanzioni.

L'adozione di un PIC **riduce le incertezze** su policy e procedure e consente un **controllo sistematico** e accurato delle esportazioni.

Effetto diretto: **riduzione del rischio di sanzioni penali e amministrative** da parte delle autorità competenti, rischio reputazionale

ELEMENTI FONDAMENTALI DI UN PIC →

- ✓ **commitment del management;**
- ✓ **definizione di ruoli e responsabilità;**
- ✓ **formazione** del personale;
- ✓ **esecuzione operativa con la verifica delle transazioni;**
- ✓ **sicurezza fisica e informativa;**
- ✓ **registrazione e conservazione** delle evidenze;
- ✓ **controllo del sistema tramite audit e azioni correttive**

EXPORT CONTROL - Attenzione alle *Red Flags*

Red Flags

- End User (Utente finale)
- End Use (Uso finale)
- Spedizione (Vettore, Spedizioniere)
- Condizioni Finanziarie e contrattuali



Esempi di Red Flag

- Qualcosa di inusuale
- Qualcosa di nuovo
- Richiesta di intermediari
- Richiesta di segretezza
- Poca familiarità con il prodotto



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

BENI D'ARMAMENTO - Le principali fonti normative

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (**T.U.L.P.S.**)
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 44 del riguarda il Registro nazionale delle imprese (**Se.R.N.I.**) operanti nel settore degli armamenti
- **Legge 9 luglio 1990, n. 185**, “Nuove norme sul controllo **dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento**”: costituisce il quadro normativo italiano per le operazioni relative ai materiali d’armamento. La legge è stata modificata e integrata, in particolare, dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105, di recepimento della Direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa
- **D.M. 4 giugno 2026**, pubblicato nella G.U. n. 132 del 10 giugno 2026, recepisce le modifiche introdotte dalla Direttiva delegata (UE) 2026/325 e sostituisce il precedente elenco approvato con D.M. 30 maggio 2025. Date le categorie di beni di armamento, l’elenco dei materiali soggetti a controllo viene infatti periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della Difesa. **Questo elenco è da usare per l’analisi tecnica.**



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

DEFINIZIONE: Materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

MA secondo l'orientamento consolidato dell'Autorità, sono considerati materiali d'armamento anche quei componenti e materiali che sono essenziali al funzionamento del sistema militare nel quale sono installati, anche quando non sono stati sviluppati secondo specifiche militari e risultano identici a prodotti destinati ad impieghi civili.

Articolo 2 L. 185/1990 (categorie dei materiali di armamento):

- armi nucleari, biologiche e chimiche;
- armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;
- sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per fabbricazione, collaudo e controllo di armi e munizioni;
- equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

**BENI D'ARMAMENTO - La
definizione e le categorie**



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**

SOCIETÀ BENEFIT

ML13

Corazzature o equipaggiamenti di protezione, costruzioni e componenti e accessori, come segue:

- a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. costruite per ottemperare a una norma o una specifica militare; o
 - 2. impiegabili per uso militare;

N.B.: per le piastre antibalistiche, cfr. il punto ML13.d.2.
- b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
- c. elmetti e loro componenti e accessori appositamente progettati, come segue:
 - 1. elmetti fabbricati in accordo a norme o specifiche militari, o a norme nazionali comparabili;
 - 2. gusci, cuffie o imbottiture di conforto, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto ML13.c.1.;
 - 3. elementi aggiuntivi di protezione balistica, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto ML13.c.1.;

N.B.: Per altri componenti o accessori di elmetti militari, cfr. il relativo punto dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
- d. indumenti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
 - 1. indumenti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in conformità di norme o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini del punto ML13.d.1., le norme o le specifiche militari comprendono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

 - 2. piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008), o "norme equivalenti".

Elenco tecnico dei materiali di armamento, aggiornato con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 185/1990, in recepimento degli aggiornamenti dell'elenco europeo dei prodotti per la difesa

BENI D'ARMAMENTO - Le Autorità competenti in Italia

- ⚖️ **Ministero dell'Interno:** tramite Prefetture e Questure amministra la detenzione, produzione e vendita sul territorio nazionale dei materiali di armamento (TULPS);
- ⚖️ **Ministero della Difesa:** iscrizione della società e del materiale di armamento al RNI; nulla-osta alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi NATO o UE;
- ⚖️ **Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale/Autorità UAMA:** rilascio delle specifiche autorizzazioni alla movimentazione dei materiali d'armamento e dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi non NATO o UE;
- ⚖️ **Ministero dell'Economia e delle Finanze:** gli istituti bancari devono comunicare al MEF sia le transazioni bancarie, sia le attività di finanziamento, anche estero su estero, connesse con le operazioni ricadenti sotto la disciplina della legge 185/1990.



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

BENI D'ARMAMENTO - Il percorso autorizzativo in sintesi

- **Licenza ex art. 28 TULPS:** l'azienda che intende produrre, detenere, riparare, commercializzare o movimentare materiali classificati come armi o materiali d'armamento deve ottenere le licenze previste dal **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**, rilasciate dalla Prefettura o dalla Questura competente.
 - Consente la **fabbricazione** dei soli materiali indicati in licenza — l'estensione a materiali diversi richiede un'integrazione formale — la **vendita a soggetti italiani** e la **movimentazione sul solo territorio Nazionale**.
 - Queste autorizzazioni attestano l'**idoneità dell'impresa** sotto il profilo della sicurezza, dell'affidabilità dei soggetti coinvolti e dell'adeguatezza delle strutture
- **Iscrizione presso il Ministero della Difesa:** per operare nel settore dei materiali di armamento l'impresa deve anche essere iscritta nel **Registro Nazionale delle Imprese** istituito presso il Ministero della Difesa. L'iscrizione all'RNI è successiva al TULPS
 - Devono iscriversi le **società che progettano, producono, importano, esportano, trasferiscono, intermediano o comunque lavorano materiali d'armamento** — indipendentemente dal fatto che la movimentazione avvenga in Italia o all'estero (se l'azienda opera all'estero deve registrare anche i beni di armamento, non solo la società).
- **Autorizzazioni UAMA:** se l'azienda esporta, importa, trasferisce o intermedia materiali d'armamento verso o da Paesi esteri, entra in gioco l'**UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento)** del Ministero degli Affari Esteri. UAMA autorizza anche **all'avvio delle trattative contrattuali con clienti esteri**.



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**
SOCIETÀ BENEFIT

BENI D'ARMAMENTO - Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

- L'esportatore deve acquisire da vettori e spedizionieri le informazioni su **modalità di trasporto, itinerario e relative variazioni**, conservandole per 10 anni (in consegne EXW, anche i dati dello spedizioniere o vettore incaricato)
- Al termine dell'operazione, l'impresa autorizzata **deve informare il MAECI della conclusione**, anche parziale, e **trasmettere entro 180 giorni** la documentazione che attesta l'arrivo a destinazione della merce
- Gli esportatori di beni militari devono **segnalare ai propri istituti bancari** di essere stati inseriti nel novero delle imprese che operano nel settore militare.
- A loro volta, le **banche e gli intermediari finanziari devono segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze**, entro trenta giorni dal loro compimento, **tutte le transazioni bancarie** e le attività di finanziamento — anche estero su estero — connesse alle operazioni disciplinate dalla Legge 185/1990.
- Il Dipartimento del Tesoro del MEF può sanzionare gli istituti che non adempiano a tale obbligo di comunicazione.



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA **SERVIZI**

<u>Violazione</u>	<u>Sanzione</u>	<u>Fonte normativa</u>
<u>Violazione dell'obbligo di tenuta dei registri o l'omessa comunicazione delle informazioni sui trasferimenti intra-UE</u>	<u>Sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 20.000</u>	L. 185/1990
<u>Ritardo — oltre 180 giorni — nell'invio della documentazione di verifica delle operazioni concluse</u>	<u>Sanzioni amministrative pecuniarie da 150 a 1.500 euro</u>	L. 185/1990
Violazione dell'articolo 28 TULPS (per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita sul territorio nazionale di materiale di armamento senza licenza)	<u>Reclusione 1-3 anni e multa €3.000-30.000</u>	Art. 28 TULPS
<u>Falsità della documentazione e delle autorizzazioni (destinatario finale non corrispondente al reale utilizzatore; destinazione geografica diversa da quella effettiva; fornire dati non veritieri su prodotto, quantità, valore, caratteristiche o utilizzo finale; produrre certificazioni o dichiarazioni false per ottenere il titolo autorizzativo o il suo rinnovo)</u>	<u>Reclusione 2-6 anni e multa da 1/10 a 3/10 del valore del contratto</u>	Art. 23 L. 185/1990
<u>Inosservanza delle prescrizioni amministrative e delle condizioni autorizzative (verso un destinatario finale diverso da quello indicato nella richiesta autorizzativa; in un Paese o luogo di consegna diverso da quello autorizzato; senza rispettare limiti, vincoli o prescrizioni inseriti nell'autorizzazione dall'autorità competente)</u>	<u>Reclusione fino a 5 anni o multa da 2/10 a 5/10 del valore dei contratti</u>	Art. 24 L. 185/1990
<u>Esportazione/importazione/trasferimento senza autorizzazione</u>	<u>Reclusione 3-12 anni o multa da €25.822 a €258.228</u>	Art. 25 L. 185/1990

BENI DI ARMAMENTO – Le domande chiave in ottica di mitigazione del rischio

1

Classificazione

I prodotti trattati rientrano tra i materiali d'armamento? Sono soggetti a licenza TULPS e/o alla Legge 185/1990?

2

Titoli abilitativi

Le licenze e iscrizioni (TULPS, RNI) sono in corso di validità e coprono i materiali effettivamente trattati?

3

Controparte

Il destinatario — cliente, fornitore o intermediario — è legittimato a ricevere o fornire il materiale?

4

Autorizzazioni per l'estero

È necessaria un'autorizzazione UAMA per la specifica movimentazione (export, import, transito, trasferimento)?

5

Documentazione

Sono stati acquisiti e archiviati i documenti necessari (registro, dichiarazioni, autorizzazioni)?

6

Profilo finanziario

È stato individuato l'istituto bancario disponibile a gestire il flusso, e comunicato il codice MEF?

CONTATTI

Giulia Repetto

Responsabile Internazionalizzazione

Area Internazionalizzazione e Commercio Estero

giulia.repetto@assolombarda.it

Tel.: 0258370497 - Mob.: +39 3454057410



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

